

Norme in materia di risorse forestali.

Sezione III

Disciplina del transito con mezzi a motore

Art. 71

(Divieti di circolazione e sosta)(2)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, nei territori soggetti a vincolo idrogeologico e nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada.

2. Ai fini della presente legge sono considerati percorsi fuoristrada anche la viabilità forestale di cui all'articolo 35, le strade aventi finalità in prevalenza agro-silvo-pastorale o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico in quanto individuate dai Comuni, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, a scopo di tutela del territorio.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 22, comma 3, L. R. 7/2008

2 Articolo sostituito da art. 27, comma 4, L. R. 16/2008

Art. 72

(Deroga ai divieti) (4)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 71, è autorizzato il transito su beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche in conformità a quanto previsto dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 .

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 76, L. R. 22/2007

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 77, L. R. 22/2007

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 27, comma 5, L. R. 16/2008

4 Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 17/2009

Art. 73

(Disciplina del transito)(2)

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per:

- a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;
- b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;
- c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;
- d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone con disabilità.

(6)

2. I Comuni provvedono:

- a) a individuare le strade interdette al transito motorizzato ai sensi dell'articolo 71, comma 2, e a formare, in coerenza, il relativo elenco delle strade interdette al transito motorizzato, inviandolo per l'approvazione alla Regione;
- b) ad apporre la necessaria segnaletica;
- c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive e altre attività socialmente utili, nonché ai mezzi strettamente necessari all'esercizio dell'attività faunistica e venatoria;
- d) al rilascio di autorizzazione in deroga per specifici, urgenti e motivati casi non

contemplati dal regolamento;

e) a chiedere, ai fini dell'applicazione della lettera a), il parere vincolante della Regione per le proprietà regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/93/CEE.

(7)(8)

3. La Regione provvede:

a) a promuovere un accordo tra i Comuni relativamente alle strade che interessano più territori comunali, affinché sia coerente la loro scelta conclusiva in merito alla percorribilità;

b) ad approvare gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), delle strade interdette al transito motorizzato;

c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera c), per tutti i casi disciplinati dal regolamento di cui al medesimo comma 4;

d)

(ABROGATA)

(4)(9)

4. La Regione, sentiti i Comuni, adotta apposito regolamento per disciplinare il transito, individuando in particolare:

a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;

b) i casi autorizzabili, ivi compreso l'esercizio delle attività faunistica e venatoria;

c) i casi di interesse sovracomunale per i quali le autorizzazioni vengono rilasciate dalla Regione;

d) i criteri per l'individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio, nonché le modalità per l'eventuale applicazione.

(3)(5)(10)(11)

5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.

Note:

- 1** Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 4, L. R. 7/2008
- 2** Articolo sostituito da art. 27, comma 6, L. R. 16/2008
- 3** Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 1, L. R. 21/2013
- 4** Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 121, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
- 5** Parole sostituite al comma 4 da art. 121, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
- 6** Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 7** Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 8** Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 9** Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 10** Parole soppresse al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 11** Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Art. 74

(Sanzioni)

1. La violazione del divieto di circolazione e sosta stabilito dall'articolo 71, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 250 euro. La medesima sanzione si applica per la violazione del divieto di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c).

(1)

2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica o delle sbarre, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dall'amministrazione competente di cui all'articolo 73, comma 2.

3.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 7, L. R. 16/2008

2 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011